fipdaf

FONDO INTEGRATIVO PREVIDENZA
DIRIGENTI AZIENDE FIAT – FONDO PENSIONE

Iscritto all'Albo dei Fondi Pensione
1^ Sez. Speciale - Fondi Pensione Preesistenti - numero 1146

Rendita integrativa temporanea anticipata (R.I.T.A.) Documento informativo

- Documento approvato dal Consiglio di amministrazione del 20 ottobre 2026 -

INDICE

1. *Premessa*
2. *Finalità*
3. *Requisiti*
4. *Oggetto e modalità di erogazione*
5. *Costi*
6. *Trattamento fiscale*
7. *Modalità di richiesta*

1. Premessa

In applicazione di quanto disposto dalla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019) all'art. 1, commi da 188 a 193, aggiornato con la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 – Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, dal 1° gennaio 2018 l'iscritto in possesso dei requisiti normativi sotto esposti può richiedere la rendita integrativa temporanea anticipata (R.I.T.A.) a valere sull'intera posizione individuale maturata presso il Fondo o su parte di essa.

2. Finalità

La finalità della rendita integrativa temporanea anticipata (R.I.T.A.) è quella di offrire un sostegno finanziario agli iscritti che sono prossimi al raggiungimento del diritto alla pensione di vecchiaia e che hanno i requisiti indicati nell'art. 11 comma 4 del D.Lgs 252/2005 come emendato dalla Legge di Bilancio 2017.

3. Requisiti

Per usufruire della R.I.T.A., gli iscritti devono possedere tutti i seguenti requisiti:

a) cessazione dell'attività lavorativa;
b) raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi alla cessazione dell'attività lavorativa (quindi, sia per gli uomini che per le donne occorre avere almeno 62 anni);
c) maturazione di almeno 20 anni di contributi nei regimi obbligatori di appartenenza;
d) maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

La R.I.T.A. può essere altresì richiesta dagli iscritti al Fondo che possiedano tutti i seguenti requisiti:

a) cessazione dell'attività lavorativa;
b) inoccupazione, successiva alla cessazione dell'attività lavorativa, per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi;
c) raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi alla scadenza dell'indicato periodo (24 mesi) di inoccupazione;
d) maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

La sussistenza dei requisiti sopra indicati non è vincolata al rilascio di un'apposita comunicazione da parte dell'INPS.

Quanto alla documentazione idonea a comprovare il possesso dell'indicato requisito contributivo di almeno 20 anni, il soggetto interessato potrà fornire:

- l'estratto conto integrato (ECI) rilasciato dal Casellario dei lavoratori attivi, accessibile online dal sito dell'INPS;
  oppure
- gli estratti conto rilasciati dagli Enti previdenziali di appartenenza.

In caso di richiesta di R.I.T.A. nella sopra indicata condizione di inoccupazione, il soggetto interessato dovrà produrre un certificato del Centro per l'Impiego che attesti l'iscrizione alle liste di disoccupazione con la relativa decorrenza.

4. Oggetto e modalità di erogazione

L'importo da destinare alla R.I.T.A. è liberamente scelto dall'iscritto e può essere pari all'intera posizione individuale accumulata o una percentuale (comunque numero intero) della stessa.

Il Fondo ha fissato i seguenti limiti percentuali: la percentuale di montante destinabile a R.I.T.A. PARZIALE non può essere inferiore al 5% e la percentuale massima destinabile a R.I.T.A. PARZIALE è del 99%.

In base alla scelta dell'iscritto, il Fondo dovrà corrispondere allo stesso l'ammontare della posizione destinato alla R.I.T.A. in maniera frazionata per il periodo di erogazione previsto, pari ai mesi intercorrenti dalla decorrenza della prestazione alla maturazione dei requisiti pensionistici (al massimo 10 anni).

La porzione di capitale di cui si chiede il frazionamento continuerà ad essere mantenuta in gestione dal Fondo, così da poter beneficiare dei relativi rendimenti.

La periodicità del frazionamento è trimestrale ed è erogata nei mesi di aprile, giugno, settembre e dicembre.

Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di R.I.T.A., l'iscritto può chiedere sulla porzione residua di montante anticipazioni e riscatti in base alle regole del Fondo e usufruire, al momento della maturazione dei requisiti pensionistici ordinari, delle previste prestazioni in capitale e/o rendita.

L'Aderente potrà effettuare versamenti volontari anche durante l'erogazione della R.I.T.A. Nel caso di richiesta di RITA parziale gli eventuali versamenti volontari andranno a incrementare il montante non destinato per l'erogazione di R.I.T.A.

L'iscritto potrà esercitare la facoltà di revocare l'erogazione di R.I.T.A. sulla base di modalità che verranno stabilite dal Fondo.

Nel caso di trasferimento del capitale ad altra forma pensionistica, la R.I.T.A. si intende automaticamente revocata e viene quindi trasferita l'intera posizione individuale.

In caso di premorienza dell'iscritto durante il periodo di percepimento di R.I.T.A., il residuo montante destinato alla stessa e corrispondente alle rate non erogate, sarà riscattato secondo la normativa in materia vigente (art. 11, comma 3, del D.Lgs. 252/2005 e art. 10, commi 3-ter e 3-quater del D.Lgs. 124/1993).

Alle rate di R.I.T.A. si applicano i medesimi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità previsti per le prestazioni pensionistiche a carico degli Istituti di previdenza obbligatoria, come definito dall'art. 11, comma 10, del D.Lgs. 252/2005.

5. Costi

Per l'erogazione di ogni rata di R.I.T.A. non saranno addebitati costi a titolo di spesa amministrativa, a eccezione dei costi per bonifici su conti correnti non italiani.

6. Trattamento fiscale

La parte imponibile della R.I.T.A., determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare, è assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30% punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di quindici. Il percettore della rendita anticipata ha facoltà di non avvalersi della richiamata tassazione sostitutiva, evidenziandolo nella dichiarazione dei redditi e segnalando tale scelta anche nel modulo di richiesta di R.I.T.A.; in tal caso, la R.I.T.A. è assoggettata a tassazione ordinaria. Le somme erogate a tale titolo sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e successivamente a quelli maturati dal 1° gennaio 2007.

Ai fini della riduzione dell'aliquota d'imposta, l'anzianità viene calcolata considerando, non solo quella riferita al periodo di iscrizione al FIPDAF (al quale viene richiesta la prestazione), ma anche quella relativa al periodo di partecipazione complessivamente maturato in relazione alle altre posizioni di previdenza complementare in essere alla data di richiesta della stessa R.I.T.A.; nell'ipotesi in cui l'aderente sia iscritto a più forme pensionistiche complementari, per la determinazione dell'anzianità utile per il calcolo dell'aliquota di tassazione, occorre dunque fare riferimento anche all'anzianità maturata in relazione alla posizione non integralmente riscattata accesa in data anteriore.

Il riconoscimento dell'anzianità pregressa maturata presso altra forma di previdenza complementare, ai fini della determinazione della misura dell'aliquota di tassazione applicabile, non è subordinato al trasferimento al FIPDAF della posizione individuale di previdenza complementare maturata presso altro fondo pensione, ma richiede semplicemente che l'altra forma di previdenza complementare attesti la relativa data di adesione e la circostanza che la connessa posizione non sia stata interamente riscattata; ciò permetterà al FIPDAF, cui viene richiesta la R.I.T.A., di tenere conto dell'anzianità maturata anche nell'altro fondo.

7. Modalità richiesta

Per usufruire di R.I.T.A. l'iscritto deve presentare l'apposito modulo per la richiesta della prestazione disponibile nel sito web del Fondo unitamente alla documentazione attestante i requisiti del precedente punto 3.
Si precisa che la domanda per l'erogazione della rendita integrativa temporanea anticipata (R.I.T.A.) può essere presentata dall'aderente decorsi almeno due mesi dall'acquisizione da parte del Fondo dell'ultimo contributo.

Eventuali domande presentate prima dei termini previsti saranno respinte da parte del Fondo e dovranno essere ripresentate.